

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 286)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(NATALI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1968

Soppressione dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, costituito con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, ha il compito esclusivo di provvedere alla istruttoria delle domande di mutuo presentate dalle cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra e di promuovere la concessione, a favore dei richiedenti, di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, curando l'espletamento delle formalità occorrenti, nonché la contabilizzazione e il versamento delle rate di mutuo.

Per tale opera di intermediazione e di assistenza, l'Ente percepisce l'1 per cento per diritti e spese di contratto ed un corrispettivo del 2 per cento sulle quote di ammortamento corrisposte dalle singole cooperative.

L'Ente non ha alcun potere discrezionale, o comunque decisorio al riguardo, ed il lavoro svolto è di natura quasi esclusivamen-

te contabile, tanto che non è sentita dall'Ente medesimo la necessità di avvalersi di personale direttivo, essendo sufficiente al funzionamento degli uffici la presenza di qualche elemento appartenente alla carriera di concetto ed a quella esecutiva.

Si aggiunge che l'attività dell'Ente dipende esclusivamente dalla entità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle cooperative edilizie fra mutilati ed in alcuni periodi (1944-1951, 1955-1957) tale attività è stata pressochè nulla.

Dagli ultimi dati consuntivi si è rilevato che la spesa per gli organi di amministrazione dell'Ente ammonta a lire 2.790.000 annue, somma che appare sproporzionata in confronto al complesso delle spese effettive ordinarie che raggiungono il complessivo importo di lire 13.594.000 annue, ivi comprese le spese per il personale (lire 9.404.000).

Poichè l'attività svolta dall'Ente può ritenersi compresa nei compiti di assistenza già affidati dalle norme istitutive all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, è sembrato opportuno devolvere a quest'ultima i fini dell'Ente edilizio, conseguendo notevoli economie nelle spese di gestione e sistemando il personale dell'Ente medesimo (cinque impiegati), che non ha una posizione giuridica definita nè prospettive di carriera, nei ruoli organici dell'ONIG.

A tanto provvede l'unito disegno di legge, il quale espressamente fa salve le attribuzioni e la competenza affidate dall'articolo 199 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, al Ministero dei lavori pubblici ed alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, nonchè quelle delle Commissioni regionali di vigilanza istituite con l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1964, n. 655 (articoli 1 e 2).

È da ricordare in proposito che l'articolo 199 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica è inteso a regolare i rapporti che si svolgono tra il Ministero dei lavori pubblici e la Commissione di vigilanza da una parte e l'Ente edilizio per i mutilati e invalidi di guerra dall'altra, per quanto attiene ai mutui ed alloggi delle cooperative edilizie facenti capo all'Ente medesimo, men-

tre l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 disciplina le attribuzioni delle Commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica che, fra l'altro, hanno il compito di decidere ricorsi in materia di assegnazioni di alloggi.

Le dette competenze ed attribuzioni rimangono ferme.

Con gli articoli 3 e 4 viene determinata la destinazione dei beni e delle attività patrimoniali dell'Ente edilizio, nonchè quella del relativo personale che passerà alle dipendenze dell'ONIG con la posizione attualmente rivestita e con la conservazione della anzianità di servizio acquisita presso l'Ente medesimo.

L'articolo 5 prevede infine che un funzionario designato dal Ministro dei lavori pubblici verrà chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e ciò in quanto il Dicastero dei lavori pubblici ha un proprio rappresentante negli analoghi organi del sopprimendo Ente edilizio.

Il disegno di legge, già presentato al Parlamento il 3 aprile 1967 (atto del Senato n. 2145), è decaduto per la fine delle IV legislatura.

Viene riproposto all'approvazione delle Assemblee legislative nel medesimo testo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra, istituito con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 546, e successive modificazioni, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I compiti attribuiti all'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra dagli ar-

ticoli 176 e seguenti del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono devoluti all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG), la quale beneficerà, per l'assolvimento di detti compiti, di tutte le agevolazioni già concesse all'Ente edilizio.

Restano salve le attribuzioni e la competenza del Ministero dei lavori pubblici e della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica stabilite dall'articolo 199 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nonché quelle delle Commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

I beni di qualsiasi natura e le attività patrimoniali dell'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra sono trasferiti, dalla data della sua soppressione, nel patrimonio dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Art. 4.

Il personale attualmente in servizio presso l'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra è trasferito alle dipendenze dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, con la posizione attualmente rivestita e con la conservazione dell'anzianità di servizio acquisita presso l'Ente medesimo.

Art. 5.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 5 e 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, è integrata chiamando a far parte di ciascuno dei predetti organi un funzionario dello Stato designato dal Ministro dei lavori pubblici.